



RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE
BANCA INTESA – INTESA SISTEMI SERVIZI
POLO DI PARMA – VIA LANGHIRANO, 1

Permessi ex festività

Art. 47 del Contratto Nazionale vigente, estratto:

“... ”

I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

...”

Come si desume facilmente dall'articolo contrattuale, solo se il collega vuole fruire di detti permessi è obbligato a segnalarlo all'azienda con un 'congruo preavviso'; e solo se vuole utilizzarli in aggiunta a periodi di ferie oppure in tre o più giornate consecutive deve inserirli nel piano ferie.

Invitiamo quindi tutti i colleghi ad inserire tali permessi nel piano ferie solo se intendono usufruirne, e comunque non, come ordine, prima delle ferie, e a segnalare al proprio Rappresentante Sindacale eventuali tentativi intimidatori di violazione di questa norma contrattuale da parte dei propri responsabili.

Parma, 24 giugno 2003